### CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI LEQUIO TANARO E SANT'ALBANO STURA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno		il giorr	10	del me	se di		, t	ra	il
Comune di	LEOUIC	) TANARO	(CN) (	c.f. 005	087706	)47 <sub>3</sub>	Tegar	.mer	nte
rappresentato	dal	Sindaco	DALMAZZ	ZO RAFF	AELE,	il	Comur	ıe	d1
SANT'ALBANO	STURA	(CN)	c.f.	00357	850049	€,	legal	Lmei	nte
rappresentato	dal S	Sindaco	BOZZANO	GIORGIO	, si	conv	/iene	e	Si
stipula quanto	segue	;							

# **PREMESSO**

9	L'Amministrazione comunale	di	LEQUIO TANAR	o con	delibera	di
	C.C. n. del	_,	esecutiva ai	sensi d	i legge;	
3	l'Amministrazione comunale	di	SANT'ALBANO	STURA	con delib	era

di C. C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

hanno deciso di svolgere le funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

## ART.1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di LEQUIO TANARO e di SANT'ALBANO STURA provincia di CUNEO, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

# ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di LEQUIO TANARO assume la veste di Comune capo convenzione, con il compito di porre in essere tutti gli atti di gestione amministrativa e contabile derivanti dalla presente convenzione.

# ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale. Il Segretario comunale titolare della segreteria convenzionata, sarà scelto nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'ex Agenzia dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione, si conviene che il segretario titolare del comune di Lequio Tanaro, capo convenzione, riscopra automaticamente l'incarico di titolare della segreteria convenzionata, previo rilascio del nulla osta da parte della competente ex Agenzia dei Segretari Comunali.

La costituzione della convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico da parte del segretario comunale. In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei comuni, la procedura prevista dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 464/97, sarà curata dall'Ente interessato. Nel caso in cui la procedura venga attivata dal comune che non ricopre il ruolo di capo convenzione, al termine dell'istruttoria, verrà richiesto al Sindaco del comune capo convenzione l'adozione del provvedimento di revoca previa dimostrazione del regolare espletamento della stessa.

## ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Il rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo convenzione. Competeranno quindi al Sindaco del Comune capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc.. nonché tutti i rapporti con l'ex Agenzia dei Segretari Comunali. Il Sindaco del Comune capo convenzione è altresì competente per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario comunale.

# ART. 5 ORARIO DI LAVORO

Il servizio verrà svolto settimanalmente per 18 ore presso il Comune di Lequio Tanaro e per n. 18 ore presso il Comune di S. Albano Stura.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale, e potrà essere variato, allo stesso modo, per necessità di servizio.

La formazione professionale, la partecipazione a giornate di studio e seminari del Segretario, saranno articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento delle attività di ciascun Comune.

# ART.6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Compete al Segretario comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti od Enti previdenziali ed assistenziali, saranno erogati dal Comune capo convenzione di Lequio Tanaro, comprese le spese dovute per supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza o impedimento del Segretario Comunale titolare.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico degli altri Comuni in convenzione.

Il Comune di LEQUIO TANARO comunicherà ogni trimestre il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di Sant'Albano Stura, provvederà al rimborso della quota a suo carico nei trenta giorni successivi.

Al segretario sarà corrisposto, per l'accesso al Comune convenzionato di Sant'Albano Stura, il rimborso delle spese viaggio in base all'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro (riferimento Decreto Presidente Unità di Missione prot. N. 25402 del 17.5.2011 e alla Circolare del MEF del 21.4.2011, prot. N. 54055).

Le spese viaggio, necessarie per accedere alla sede di servizio, saranno direttamente a carico del Comune di Sant'Albano Stura, sulla base di specifico e documentata richiesta del Segretario Comunale.

I diritti di segreteria per l'attività di rogito saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo comune con verifica annuale nei limiti di legge.

Le spese per missioni e per trasferte svolte dal segretario comunale, sono esclusivamente a carico del comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate. Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

Qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al segretario comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D. lgs. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del comune interessato.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dal CCNL dei Segretari comunali e provinciali, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di LEQUIO TANARO: 50%;
- Comune di SANT'ALBANO STURA: 50%

Il trattamento economico del segretario comunale verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai precetti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Al Segretario Comunale è, altresì, attribuito un compenso annuale, denominato "retribuzione di risultato", correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti. Il compenso è liquidato separatamente dalle amministrazioni convenzionate nella misura prevista dal vigente CCNL.

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno una volta all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

### ART.8 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida sino al \_\_\_\_\_\_;
Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scadenza naturale, fatta salva eventuale proroga da concordare tra le parti.
- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni;

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario stesso debba rimanere. Qualora non si addivenga all'accordo tra Sindaci e Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune sede della convenzione.

# ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

Ai sensi della vigente normativa in materia di classificazione delle sedi di segreteria ai fini dell'assegnazione del segretario titolare, all'attribuzione della classe demografica di appartenenza, provvederà la Prefettura UTG di TORINO Albo Segretari Comunali del Piemonte, in sede di presa d'atto della costituzione della convenzione.

### ART. 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

# ART. 11 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall' atto d individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali, per i provvedimenti di competenza.

Letto,	confermato e sottoscritto
Comune	di
Comune	di